



COMUNE DI AMOROSI
Provincia di Benevento
UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3585

del 28/04/2023

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza presentata dal Sig. **PARENTE AUGUSTO** nato a Benevento (BN) il 27/11/1961 e residente in Amorosi (BN) alla Via Sebastiano Maturi n. 4/A - c.f. **PRNGST61S27A783A**, con cui si chiede un **CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, per le aree site in questo Comune, individuate con le **particelle nn. 1, 2, 3, 9, 11, 54, 60, 61, 66, 76, 79, 84, 86, 98, 100, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 910, 911, 912, 913 del foglio di mappa n. 3** ;

VISTO il PRG definitivamente approvato con D.P.G.R. n. 15131 del 27.05.1996, pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 08.07.1996;

CERTIFICA

che le particelle **nn. 1, 2, 3, 9, 11, 54, 60, 61, 66, 76, 79, 84, 86, 98, 100, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 910, 911, 912, 913 del foglio di mappa n. 3** ::

- **ricadono in Zona E1- Agricole;**
- **non rientrano tra le disposizioni delle aree tutelate per legge dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ;**
- **non ricadono in zone SIC-ZPS-IBA di Natura 2000 e/o zone umide della Convenzione di RAMSAR. ;**

che per dette aree non è stata emessa Ordinanza di sospensione di cui all'art. 30, settimo comma, del citato D.P.R. n. 380/2001.

Il presente certificato si rilascia per gli usi consentiti .



IL RESPONSABILE
(Arch. Giovanni RAGONE)



COMUNE DI AMOROSI

Provincia di Benevento

UFFICIO TECNICO

Art. 12.1

Zone di uso agricolo

Le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, quelle ad essa connesse nonché alle attività terziarie che favoriscano l'integrazione dei redditi agricoli (agriturismo, ecc.).

Pertanto **il permesso di costruire relativo a volumi abitativi** va rilasciato a: proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5 1975 n. 153.

Per le necessità abitative degli aventi diritto di cui al precedente comma è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui a condizione che i volumi realizzati siano non superiori a mc 500, che su tutte le aree asservite venga trascritto presso la competente Conservatoria Immobiliare vincolo di inedificabilità a favore del Comune e che le stesse aree siano evidenziate su apposite mappe catastali tenute in pubblica visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le aziende che insistono unitariamente su Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi in uno solo dei Comuni a condizione che la procedura di asservimento e pubblicazione sia eseguita in tutti i Comuni interessati.

Il permesso di costruire per manufatti destinati ad attività terziarie e produttive può essere rilasciato agli aventi titolo per l'esercizio di tali attività.

Le costruzioni nelle zone agricole si dividono come segue:

A. Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura e cioè: abitazioni con relativi volumi tecnici, quali garages, depositi, ecc. e con gli eventuali accessori rurali, quali stalle, pollai, porcilaie, fienili, ecc.; silos, serbatoi idrici; ricoveri per macchine agricole; locali per lavorazioni dei prodotti agricoli. Sono considerati accessori a servizio diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superano il volume globale di mc 500 o i parametri sottoelencati:

- bovini ed equini, in pianura: 120 mc/ha
- bovini ed equini, in montagna: 100 mc/ha
- suini per uso familiare: 80 mq
- polli, altri pennuti per uso familiare ed animali da pelliccia: 45 mc
- ovini: 30 mc

B. Costruzioni adibite alla conservazione e alla trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri ovvero svolte in sociale; costruzioni adibite all'esercizio di macchine agricole.

C. Allevamenti zootecnici industriali.

Sono considerati allevamenti zootecnici industriali tutti quei locali per ricovero animali che superano gli indici di cui al punto A. o che riguardano allevamenti di specie animali non contemplate nello stesso punto A..

Gli allevamenti zootecnici industriali si distinguono agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano nelle seguenti categorie:

1. bovini ed equini
2. suini
3. polli ed animali da pelliccia
4. ovini
5. eventuali altre specie di animali



COMUNE DI AMOROSI

Provincia di Benevento

UFFICIO TECNICO

D. Costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo.

E. Costruzioni per industrie di prima e seconda classe che non possono essere installate nelle zone industriali, ai sensi dell'art. 11 delle presenti norme.

In ogni caso i fabbricati esistenti alla data di formazione del Piano ed aventi destinazione agricola possono essere ampliati "una tantum" fino ad un massimo del 20%, purché ne sia documentata la diretta utilizzazione nella conduzione del fondo. Su tali fabbricati sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per le costruzioni di cui ai punti B. e C. necessarie alla realizzazione dei programmi di sviluppo di cooperative, associazioni, ecc., il computo dei volumi può esser effettuato in base ai terreni conferiti o impegnati dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali.

La copia autenticata delle mappe di cui al 3 e al 4 comma del presente articolo costituisce documentazione obbligatoria a corredo della domanda di permesso di costruire; quella delle note di trascrizione di cui agli stessi è propedeutica al rilascio del permesso di costruire.

Per le costruzioni di cui ai punti B, C, D, E ed F sono comunque consentiti alloggi per il titolare e il custode con il limite di due unità abitative per un totale di 160 mq. per ciascuna azienda.

Art. 12.2

Zone agricole normali

Nelle zone agricole normali sono consentite tutte le costruzioni elencate all'art. 41 delle presenti norme.

Il Piano si attua mediante IED applicando i seguenti indici:

1. Per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura di cui all'art. 12.1/A.

$I_f = 0.10$ mc/mq per gli accessori rurali (cantina, stalla, ecc.); 0.03 mc/mq per le abitazioni ed i relativi accessori (garage, deposito, ecc.)

Distanze a norma dei precedenti art. 4.2 e 4.3

La distanza dai confini è ridotta a m. 5,00 per le sole residenze.

Hm = libera per gli impianti; m 8.00 per le abitazioni

Parcheggi: nella misura prevista dall'art. 14.1 e relativa tabella.

Sono consentite solo case unifamiliari o bifamiliari

Pollai e porcaie debbono distare non meno di m 5.00 dagli altri edifici non facenti parte della stessa proprietà o azienda agricola; non meno di m 10.00 dal confine.

2. Per le costruzioni di cui all'art. 12.1/B:

R.c. = 0.30 mq/mq

Distanze a norma dei precedenti art. 4.2 e 4.3 e relativa tabella.

3. Per le costruzioni di cui all'art. 12.1/C:

R.c. = 0.10 mq/mq

D edifici = Gli edifici dell'azienda dovranno osservare rispetto a quelli esterni distanze minime pari a:

- m 60.00 se destinati agli allevamenti di cui ai punti C/2 e C/3 dell'art. 12.1.
- m 35.00 se destinati agli altri allevamenti
- m 10.00 se destinati agli altri servizi dell'azienda.

All'interno dell'azienda gli edifici non direttamente interessati al processo produttivo dovranno rispettare una distanza minima pari a:

- m 30.00 rispetto a quelli destinati agli allevamenti di cui ai punti C/2 e C/3, art. 12.1
- m 15.00 rispetto agli altri allevamenti.

Dc = $H_f/2$, con un minimo di:

- m 55.00 per gli allevamenti di cui ai punti C2 e C3 dell'art. 12.1



COMUNE DI AMOROSI

Provincia di Benevento

UFFICIO TECNICO

- m 30.00 per gli altri allevamenti
 - m 5.00 per gli altri edifici a servizio dell'azienda.
4. Per le costruzioni destinate alle industrie nocive di cui all'art. 12.1/E:

Sm = 10.000 mq

Q = 0.20 mq/mq

D edifici = Gli edifici destinati ad attività industriali nocive devono essere ubicati nelle zone agricole normali a non meno di m 1.000 dal limite del più vicino abitato sotto vento dominante, di m 300 dagli edifici esistenti aventi diversa destinazione, di m 100 dalle strade esistenti statali o provinciali e m 50 dalle strade di P.R.G. o comunali.

D confine = m 25.00

C. Per consentire lo sviluppo dell'agriturismo possono realizzarsi [...abrogato con delibera di CP n. 61/95...] nonché la riconversione totale o parziale degli edifici rurali esistenti in residenze a rotazione d'uso, con le seguenti norme:

- le residenze rurali a rotazione d'uso (affittacamere, locande) possono ricavarsi nelle abitazioni rurali esistenti alla data di formazione del Piano mediante ampliamento delle stesse fino al 30% del massimo volume residenziale consentito sul fondo o di quello preesistente, se maggiore, ed alla integrazione dei servizi igienici nella misura massima di 30 mc per ogni 4 nuovi posti letto.

Per gli edifici cui ai punti 1 e 2 non sono ammessi scarichi nei canali e corsi d'acqua.

Per gli edifici di cui ai punti 3, 4, 5 non sono consentiti in ogni caso scarichi in fognature, corsi d'acqua, canali senza preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta all'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.

Per gli edifici di cui al punto 5C il rilascio **del permesso di costruire e del certificato di agibilità** è subordinato alla esibizione delle prescritte autorizzazioni per l'attività prevista. Per quelli di cui al punto uno della documentazione di esercitare direttamente l'attività agricola o di essere discendente diretto degli aventi titolo.

Per favorire la delocalizzazione delle attività zootecniche esistenti e certificate alla data di adozione del Piano, è possibile nelle nuove zone agricole prescelte consentire, in deroga agli indici di zona, ma non alla distanza dai fabbricati esistenti:

- incremento della superficie coperta fino al 40% del preesistente;
- possibilità di costruire in ogni caso, per ogni azienda, abitazione per il proprietario e l'eventuale custode con un massimo totale di mq. 200 residenziali.